

inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI o ad altra società da essa derivante". Il suddetto Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Art. 2,

indica le finalità del Fondo che consistono nell'attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 4, c. 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante e che risultino in esubero nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell'art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996.

Art. 3,

dispone che il Fondo sia gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti designati pariteticamente dall'ETI S.p.A. e da ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali, con le quali è stata convenuta l'istituzione del Fondo, individuati in ragione della loro specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti il Comitato, aventi diritto al voto.

Il Presidente è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.

Tali componenti durano in carica due anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'INPS nonché il Direttore generale od un suo delegato, con voto consultivo.

Art. 4,

stabilisce i compiti del Comitato che consistono, tra l'altro:

- nella predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati di una relazione;
- nella deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- nella deliberazione, ai sensi dell'art. 6 di seguito commentato, della misura del contributo ordinario e della sua eventuale sospensione e del contributo straordinario;
- nella vigilanza sull'andamento della gestione;
- nell'esame e decisione dei ricorsi.

Art. 5,

indica le prestazioni a carico del Fondo che si riferiscono all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito ed al versamento della contribuzione correlata riconosciuti ai lavoratori, di cui all'art. 2, ammessi, entro il 31 luglio 2007, a fruire nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. E' previsto, inoltre, un bonus di ingresso al Fondo e un bonus da corrispondersi all'atto della maturazione del trattamento pensionistico. Sono previsti casi in cui l'erogazione avviene in unica soluzione.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 84 mesi dalla data fissata in sede di ammissione al trattamento e comunque sino e non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di ottantaquattro mesi, o inferiore a ottantaquattro mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 6,

dispone che l'ETI S.p.A., per le prestazioni di cui all'art. 5, provvede all'erogazione di:

- un contributo ordinario dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni in parola, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Detto contributo è versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali a

decorrere dal primo del mese successivo all'emanazione del regolamento (1° marzo 2002).

L'obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su delibera del Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera c.

Prevede, inoltre, norme per la cessazione della gestione liquidatoria del Fondo e la ripartizione delle eventuali disponibilità non utilizzate a cui provvederà il Comitato amministratore.

Art. 7, 8, 9,

subordinano l'accesso alle prestazioni, di cui all'art. 5, all'espletamento di procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, individuano i lavoratori in esubero, stabiliscono i criteri per l'accesso alle prestazioni e le misure delle prestazioni stesse.

Art. 10,

prevede la cumulabilità degli assegni straordinari di sostegno al reddito con i redditi di lavoro dipendente o autonomo entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato e nel caso di superamento del predetto limite si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno straordinario.

Art. 12,

prevede che il Fondo duri fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre al 31 luglio 2007 e che sia liquidato secondo quanto precisato nel commento dell'articolo 6.

Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73 “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare”.

La legge, tra l'altro, detta norme, finalizzate ad incentivare l'emersione dell'economia sommersa attraverso un regime di incentivi fiscali e previdenziali,

che prevedono l'applicazione per un triennio, dal 2002-2004 per le domande presentate dal 25 aprile 2002 (*giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 73 sulla Gazzetta ufficiale*) e dal 2001-2003 per le domande presentate prima del 25 aprile 2002, di aliquote contributive ridotte da applicare sul più elevato imponibile previdenziale e, per i periodi pregressi, la possibilità di accedere ad un concordato fiscale e previdenziale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva di tributi e contributi previdenziali.

L'art. 3 del decreto legge n. 12 proroga ulteriormente i termini per la presentazione della domanda di emersione di lavoro irregolare dal 30 giugno 2002 (art. 9, c. 5, della legge n. 448/2001) al 30 novembre 2002.

La legge di conversione prevede modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare, già previste dall'art. 9, c. 15, della legge n. 488/2001, e introduce nuove norme.

Dispone, infatti, che:

- la contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo di imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione sono trattenute e versate in un'unica soluzione entro il termine della presentazione della medesima dichiarazione, ovvero a partire dal predetto termine, in *60 rate mensili, senza interessi*;
- nel primo periodo di imposta agevolato e fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'IVA per le violazioni che riguardano gli obblighi di documentazione, registrazione e dichiarazione di inizio di attività a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA;
- siano previste norme a favore dei lavoratori che aderiscono al programma di emersione, la cui adesione avviene tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione;
- per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore.

La legge introduce una procedura di emersione progressiva, in alternativa a quella sopra citata, con la quale gli imprenditori, entro il 30 novembre 2002, presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva un piano individuale di emersione contenente:

- le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro;
- le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
- il numero e la remunerazione dei lavoratori che s'intende regolarizzare;
- l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione del piano da parte del sindaco.

Il sindaco entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda approva, preve eventuali modifiche concordate con l'interessato, o respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano il sindaco dispone, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione delle attività.

Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. Vengono così estinti i reati contravvenzionali e le sanzioni connesse alla violazione degli obblighi in parola.

**Provvedimento del Direttore dell'agenzia del demanio in data 5 marzo 2002
"Integrazione degli allegati A e B al decreto n. 32834 del 27 novembre 2001,
relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPS".**

Il decreto procede all'integrazione negli allegati A e B, facenti parte integrante del decreto n. 32843 emanato dal Direttore dell'agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, delle sottoindicate unità immobiliari:

- Allegato A: Firenze, piazza Leopoldo n. 11 – foglio n. 46 – n. 164 – sub. 1;

- Allegato B: Roma, piazza Cavour n. 3 – scala A, piano secondo, interno 5 bis in N.C.E.U. di Roma – foglio n. 406 – particella n. 150 – sub. 25 .

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 15 marzo 2002 “Integrazioni interpretative dei decreti ministeriali 30 novembre 2001 e 18 dicembre 2001, disciplinanti l’operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali”.

Il decreto apporta chiarimenti ad alcune disposizioni del primo e del secondo decreto del Ministro dell'economia rispettivamente del 30 novembre e 18 dicembre 2001.

I beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione, trasferiti alla società di cartolarizzazione, comprendono tutte le unità immobiliari facenti parte del piano stesso con esclusione delle unità immobiliari locate con contratto di locazione, in tutto o in parte, ad uso abitativo.

La misura minima dei rialzi rispetto al prezzo base d’asta che deve essere contenuta nell’avviso d’asta deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di tale indicazione, il rialzo deve intendersi libero.

Nelle aste per la vendita dei lotti singoli le offerte potranno essere pari al prezzo base d’asta o contenere rialzi liberi rispetto al medesimo prezzo d’asta.

Per gli immobili che abbiano già formato oggetto di valutazione nella vigenza, e secondo le modalità, del contratto stipulato, ai sensi del decreto legge n. 79/1997, tra l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici ed il Consorzio G6, resta in vigore la valutazione già effettuata.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 19 marzo 2002 “Determinazione, per l’anno 2001, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale”.

Il decreto, indicando nel 17,8% (misura determinata dalla Direzione generale reti informative e osservatorio del mercato del lavoro) il rapporto medio nazionale per l'anno 2000 tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, ha altresì individuato, per l'anno 2001, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla suddetta media nazionale.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2002 "Trasferimento della proprietà dello stabilimento termale Pietro d'Abano in Battaglia Terme".

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, della legge n. 323/2000 (Riordino del settore termale), il presente decreto trasferisce a titolo gratuito la piena proprietà dello stabilimento termale "Pietro d'Abano" e relative pertinenze, ubicato nel comune di Battaglia Terme (Padova), dall'INPS alla Regione Veneto ed al comune di Battaglia Terme (Padova) rispettivamente nella misura del 90% e del 10%.

Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 27 marzo 2002 n. 30874, in data 18 aprile 2001 n. 30952 e n. 30955.

I decreti, emanati ai sensi dell'art. 52, c. 46 della legge n. 448/2001, prorogano per l'anno 2002 l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 aprile 2002 "Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Il decreto fornisce i criteri applicativi dell'articolo 80, c. 12, della legge n. 388/2000, il quale, nell'interpretare il c. 16 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, ha stabilito che l'estensione agli iscritti alla gestione dei parasubordinati della tutela relativa

agli assegni al nucleo familiare ed alle indennità di maternità deve avvenire nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente:

- assegno per il nucleo familiare: sono state rimosse le limitazioni relative alla composizione del nucleo e dei limiti di reddito pro-capite, ed è stata prevista la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i redditi a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività “parasubordinata”;
- prestazione di maternità: è stata prevista un’indennità di maternità per cinque mesi, pari all’80% del reddito medio giornaliero percepito negli ultimi dodici mesi. Il decreto ministeriale del 27 maggio 1998 prevedeva, invece, un assegno “una tantum”.

L’indennità è stata estesa ai casi di adozione ed affidamento ed è stata prevista anche un’indennità di paternità.

Il decreto ha disposto che i nuovi criteri erogativi abbiano effetto dal 1° gennaio 1998, data di riconoscimento del diritto alle prestazioni di maternità ed assegno al nucleo familiare agli iscritti alla gestione di che trattasi.

Decreto n. 30913 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 aprile 2002 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 aprile 2002, con decorrenza 9 agosto 2001 e per la durata di 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell’area del comune di Cosenza per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste, inoltre, una serie di proroghe fino al 8 novembre 2003 (limite massimo).

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 aprile n. 30956 “Concessione ai sensi dell’art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, della proroga dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di

mobilità relativamente all'anno 2002, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti”.

Il decreto ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nell'anno 2002 da imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 aprile 2002 n. 30968.

Il decreto ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nell'anno 2002 dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%, come per i lavoratori del commercio, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 30956 del 18 aprile 2002.

Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 2002, n. 118 “Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi”.

Il decreto-legge n. 1/2001, convertito nella legge n. 49/2001, ha stabilito nei confronti degli allevatori bovini, delle aziende di macellazione, dei commercianti all'ingrosso ed al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Il decreto-legge n. 199/2001, convertito in legge n. 305/2001, ha prorogato i termini al 15 dicembre 2001.

L'articolo 1, c. 10 del decreto in epigrafe dispone che le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini sopraindicata sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 maggio 2002 “Approvazione del modello di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della legge n. 383 del 2001, come modificata dal decreto-legge n. 12 del 2002”.

E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare da presentare entro il 30 novembre 2002 da parte degli interessati esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Il detto modello sostituisce quello approvato con decreto del 15 novembre 2001.

Il versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive sono versate secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Decreto n. 31009 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 maggio 2002.

Il decreto dispone la proroga dell'indennità di mobilità, fino e non oltre il 31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori, già dipendenti dei Consorzi agrari alla data del 1° gennaio 1997, che siano stati successivamente collocati in mobilità e che abbiano beneficiato dell'indennità per il periodo massimo spettante ai sensi dell'art. 7, c.1 e 2, della legge n. 223/1991.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002 “Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2002 e presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta mod. 770/2002 Semplificato”.

Il decreto prevede la proroga dei termini per effettuare i versamenti, in scadenza nel mese di agosto 2001, entro il giorno 23, senza alcuna maggiorazione e che la

dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770/2002 Semplificato, è presentata in via telematica entro il 30 settembre 2002.

Decreti n. 31034 e n. 31058 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 10 maggio 2002 e 24 maggio 2002.

I decreti in parola prevedono che, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, può disporre proroghe di trattamenti di integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente.

Il decreto n. 31034 ha prorogato i trattamenti di mobilità e disoccupazione speciale fino al 31 dicembre 2002, in favore di 190 lavoratori a suo tempo licenziati da imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS.

Il decreto n. 31058 ha prorogato l'indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 133 lavoratori a suo tempo licenziati dalle società Nuova Cartiera di Arbatax, Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS.

I decreti prevedono che la misura dei trattamenti in parola, relativi al periodo di proroga, è ridotta del 20%.

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 maggio 2002
"Avvio della terza operazione di cartolarizzazione dei crediti".**

Il decreto dispone che la società di cartolarizzazione, di cui all'art. 13, c. 4 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 308/1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 402/1999, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'INPS in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001, ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o più successivi decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I titoli da emettere sono collocati da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani ed esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane ed estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nella persona del suo presidente, con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonché alla documentata esperienza in operazioni analoghe.

Le banche o istituti selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contratti con le agenzie di rating, e riferiscono all'INPS ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'INPS stipula con le banche o istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle suddette attività propedeutiche.

Decreto n. 31074 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 27 maggio 2002 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 maggio 2002, con decorrenza 18 maggio 2002 e per la durata di 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Sassari per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 17 maggio 2003 (limite massimo).

Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 31 maggio 2002 "Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS".

Dispone che:

- gli immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A del decreto in parola sono di proprietà dell'INPS, che ne è proprietario da cielo a terra;
- contro l'iscrizione dei beni negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale;
- lo stesso decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'INPS e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 6 giugno 2002 “Approvazione del modello e delle istruzioni per la dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 2001”.

E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare da presentare, entro il 30 novembre 2002, da parte degli interessati esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive sono versate secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 6 giugno 2002, n. 38 “ Legge n. 383/2001 – Linee guida per il programma straordinario di accertamento e per l'emersione progressiva per i lavoratori subordinati”.

E' approvato il documento concernente le linee guida per il programma straordinario di accertamento finalizzato ad intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché le linee generali per l'approvazione dei piani individuali di emersione progressiva per i lavoratori subordinati di cui, rispettivamente, all'art. 1, c. 7, e all'art. 1-bis della legge n. 383/2001.

Per raggiungere i suoi obiettivi la legge prevede da un lato agevolazioni fiscali e contributive per coloro che emergono, sia per sistemare il passato sia per il triennio 2002-2004, dall'altro un piano straordinario di accertamento.

Le agevolazioni fiscali e contributive si ottengono con la presentazione, entro il 30 novembre 2002, di una dichiarazione di emersione.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002 “Erogazione dei contributi previsti dall’art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell’INPS, per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale”.

E' autorizzato il pagamento della somma di € 3.826.601,32 sul capitolo n. 2460 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.5 “Sgravi e agevolazioni contributive” del centro di responsabilità amministrativa “Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici” per l'anno finanziario 2002, in conto residui 2001, a favore dell'INPS.

Decreto-legge in data 11 giugno 2002, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge in data 31 luglio 2002, n. 172 “Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”.

Il decreto reca nuove disposizioni in materia di proroghe dell'indennità di mobilità, inerenti ad interventi relativi a situazioni di crisi aziendale, e disposizioni in materia di contribuzione e di pensioni.

In particolare prevede:

- i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti nelle aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese nel settore petrolifero e petrolchimico con un organico di almeno 300 dipendenti, hanno diritto ad una proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il termine di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

Destinatari della proroga sono i lavoratori ultracinquantenni, nel limite massimo di 630 unità, collocati in mobilità e licenziati o che saranno licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, dal 29 marzo 2001 al 31 dicembre 2003.

La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del 20% rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione;

- i lavoratori, dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, che hanno fruito, dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, hanno diritto ad una proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di quarantotto mesi e, comunque, non oltre il termine di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

Destinatari della proroga sono i lavoratori ultracinquantenni, nel limite massimo di 120 unità, collocati in mobilità e licenziati o che saranno licenziati dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003, e in favore dei quali la durata dell'indennità è stabilita in quarantotto mesi.

La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del 20% rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione;

- le aziende del settore petrolifero e petrolchimico e del settore tessile, interessate agli interventi sopramenzionati, sono tenute a versare all'INPS, all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 5, c. 4, della legge n. 223/1991, una somma aggiuntiva pari a sei mensilità di indennità di mobilità spettante ai singoli lavoratori, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa;
- l'obbligo, per i lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità sopraindicata, alla frequenza di percorsi formativi o altre iniziative finalizzate alla ricollocazione occupazionale decise dai centri per l'impiego, pena la decadenza dai benefici, e la verifica da parte dell'INPS dell'effettivo impegno dei lavoratori;

- i lavoratori, dipendenti da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle 1500 unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1 e 2 del Regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto con decreto legislativo n. 270/1999, hanno diritto ad un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
I lavoratori beneficiari del trattamento in parola, che intendono intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento stesso, nella misura non ancora fruita all'atto della presentazione della relativa domanda, secondo i criteri di cui al regolamento n. 142/1993 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo;
- in caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente revocato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamento illegittimo dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità percepita anche se corrisposta in forma diretta dall'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione figurativa ed alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
L'INPS procede, invece, al recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate direttamente nei confronti dell'impresa;
- la proroga, al 31 dicembre 2002, dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti.
La proroga non si applica ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui trattasi.
I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità, con decorrenza dalla data del licenziamento;